



---

Prot. 8134 del 02.12.2020

**RELAZIONE**

***COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ "IN HOUSE" PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E VIGILANZA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI.***

\*\*\*\*\*

*Parte prima: Quadro normativo di riferimento – stato dell'arte sull'in house providing. Pag 1.*

*Parte seconda: Procedimento di costituzione della società in house in forma di s.r.l. Pag 10.*

*Parte Terza: Motivazioni e prospetto economico. Pag 16.*

**-PARTE PRIMA-**

**QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – STATO DELL'ARTE SULL'IN HOUSE PROVIDING**

**I. INTRODUZIONE**

la fattispecie dell'in house providing viene in rilievo quando, per la gestione di un servizio, una pubblica Amministrazione si avvale di una società esterna ma in possesso di caratteristiche tali da poter essere qualificata come una derivazione della stessa Amministrazione, a cui è legata da un rapporto assimilabile ad una relazione interorganica (dove l'espressione "in house", che evoca una gestione riconducibile allo stesso ente affidante).

Proprio in ragione di tale peculiare configurazione delle società in house, la Pubblica Amministrazione può procedere all'affidamento diretto, senza gara, della gestione di servizi di cui è titolare a tali soggetti, che vengono in rilievo come organi dell'ente pubblico affidante.

Tuttavia, trattandosi di una vistosa deroga ai principi europei di concorrenza, non discriminazione e trasparenza nel settore delle commesse pubbliche, per un verso l'istituto dell'in house providing è ritenuto ammissibile esclusivamente in presenza di determinati presupposti, dapprima enucleati dalla giurisprudenza europea e nazionale e da ultimo recepiti dal legislatore italiano (la partecipazione pubblica di regola totalitaria, il c.d. controllo analogo e la c.d. dedizione prevalente). Per altro verso, l'affidamento senza gara di commesse pubbliche a società in house assume, nel contesto normativo vigente, carattere comunque eccezionale e derogatorio rispetto alla modalità "ordinaria" di affidamento costituita dall'esternalizzazione attraverso lo svolgimento della gara pubblica. Pertanto, il legislatore nazionale assoggetta la scelta della Pubblica Amministrazione di procedere all'affidamento diretto a società in house a precisi e stringenti oneri motivazionali, in funzione di garanzia della trasparenza e conoscibilità delle valutazioni di convenienza di tale modalità di affidamento rispetto allo svolgimento di una procedura di gara.

## **II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016: all. 1), l'entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016: all. 2) e le successive Disposizioni integrative e correttive (D.Lgs. n. 100/2017: all. 3) l'istituto dell'*in house providing* ha ricevuto una compiuta definizione e regolamentazione normativa, in attuazione delle Direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea. Dalla lettura coordinata dei tre testi normativi si evincono il regime giuridico dell'*in house providing* ed i limiti entro cui le pubbliche Amministrazioni possono procedere, in tale ambito, ad affidamenti senza gara pubblica.

### **II.1**

Quanto ai limiti entro cui, oggi, il legislatore ammette la partecipazione pubblica in società e la costituzione di società in house vengono in rilievo:

- **L'art. 3 D.Lgs. 175/2016**, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di s.p.a. o di s.r.l., anche in forma cooperativa. Per quanto attiene specificamente alle, s.r.l. l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre nelle s.p.a. la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

- **L'art. 4 D.Lgs. 175/2016**, che individua le finalità per le quali le Pubbliche Amministrazioni possono (direttamente o indirettamente) costituire società (o acquisire o mantenere partecipazioni in tali società) esclusivamente nelle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1) e, in ogni caso, unicamente per lo svolgimento delle attività individuate dal comma 2, tra cui specificamente rientrano tanto la produzione di un servizio – anche economico: art. 2, lett. h - di interesse generale (lett. a), quanto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente partecipante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (lett. d).

## II.2

Quanto ai necessari requisiti delle società in house, vengono in rilievo:

- **L'art. 2 D.Lgs. 175/2016**, che definisce società in house le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo (o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto) e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente, ove per controllo analogo si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

- **L'art. 4 D.Lgs. 175/2016** che, al comma 4, delimita l'oggetto sociale esclusivo delle società in house ad una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e quindi, anche alla produzione di un servizio di interesse generale o all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, specificando che (salvo quanto previsto dal successivo articolo 16), tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- **L'art. 16 D.Lgs. 175/2016** che, al comma 2, ai fini della sussistenza del requisito del controllo analogo stabilisce che gli statuti delle s.r.l. possono prevedere l'attribuzione all'ente pubblico socio di particolari diritti ai sensi dell'art. 2468, comma 3 c.c. e che, in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, di durata anche superiore a 5 anni (in deroga all'art. 2341 bis, comma 1, c.c.).

Ai fini della sussistenza del requisito dell'attività prevalente la norma stabilisce, al comma 3, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio e che (comma 3 bis) la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (specificando al comma 4 che il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità, peraltro sanabile ai sensi del successivo comma 5);

- **L'art. 5 D.Lgs. 50/2016** che, al comma 2, definisce controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la situazione per cui un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata (specificando che tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). Per la determinazione della percentuale di attività rilevante ai fini del requisito della dedizione prevalente, al comma 7 è specificato che debba farsi riferimento al fatturato totale medio (o ad un'adeguata misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i 3 anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione). Peraltro, qualora a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica controllata, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa, non siano disponibili per i 3 anni precedenti o non siano più pertinenti, è sufficiente dimostrare in base a proiezioni dell'attività che la misura dell'attività è credibile (comma 8).

### II.3

Quanto alle modalità di costituzione delle società in house ed ai principi sulla loro organizzazione e gestione vengono in rilievo:

- **L'art. 5 D.Lgs. 175/2016** che, nell'imporre precisi oneri di motivazione dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, stabilisce che (ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative) tale atto sia analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 ed evidenzi le ragioni e le finalità che

giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve pure dar conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'atto deliberativo, in ogni caso, deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e deve essere inviato, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti (per gli enti locali è competente la Sezione regionale di controllo) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 bis L. n. 287/90. Gli enti locali sottopongono comunque preventivamente lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

- **L'art. 6 D.Lgs. 175/2016** che detta i principi fondamentali sull'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alla necessaria predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e all'eventuale integrazione degli strumenti di governo societario in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative della società nonché dell'attività svolta;

- **L'art. 7 D.Lgs. 175/2016** in base al quale, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazioni di una P.A. alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del Consiglio comunale. In ogni caso, l'atto deliberativo è redatto in conformità agli oneri motivazionali prescritti dall'art 5, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo (come previsti dagli artt. 2328 e 2463 c.c., rispettivamente per le s.p.a. e per le s.r.l.) ed è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione partecipante. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 9 d.lgs. 50/2016;

- **L'art. 9 D.Lgs. 175/2016** che disciplina la gestione delle partecipazioni pubbliche e, per la partecipazione degli enti locali, prevede che i diritti del socio siano esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato;

- **L'art. 11 D.Lgs. 175/2016** relativo agli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, che detta il regime degli statuti delle società a controllo pubblico e, per quanto attiene specificamente alle s.r.l., esclude, in deroga all'art. 2475, comma 3 c.c., la possibilità di prevedere che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

In ogni caso, gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti: qualora siano dipendenti della società controllante essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Con specifico riferimento agli organi delle società in house, la norma prevede l'applicazione del D.L. n. 293/1994 sulla proroga degli organi amministrativi.

#### **II.4**

Quanto ai limiti entro cui gli enti pubblici possono procedere all'affidamento senza gara nei confronti delle proprie società in house vengono in rilievo:

- **L'art. 16 D.Lgs. 175/2016** in base al quale le società in house, che soddisfino i requisiti del controllo analogo e della dedizione prevalente, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Ai fini della realizzazione del predetto assetto organizzativo, in particolare, gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3 c.c. e, in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali di durata superiore ai cinque anni (in deroga all'art. 2341 bis, comma 1 c.c.);

- **L'art. 5 D.Lgs. 50/2016** (Codice dei contratti pubblici) che esclude dal proprio ambito di applicazione – e, quindi, dalla regola della gara - l'aggiudicazione di concessioni o appalti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante (o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi); c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- **L'art. 192 D.Lgs. 50/2016** (Codice dei contratti pubblici) sul regime speciale degli affidamenti in house che, ai fini dell'affidamento diretto di propri contratti (sotto la propria responsabilità) ad enti strumentali richiede, anzitutto, la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l'ANAC. In ogni caso, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, è previsto che le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri motivazionali rafforzati che devono supportare la scelta della P.A. di procedere all'affidamento in house di un servizio pubblico locale, il legislatore nazionale ha provveduto, attraverso norme di settore, a puntualizzarne il contenuto:

- **con l'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012** (Decreto Sviluppo bis: all. 4), in base al quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

### **III. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA**

Gli aspetti della costituzione di società in house e dell'affidamento diretto di servizi a tali società su cui la giurisprudenza si è maggiormente soffermata sono i seguenti:

- **SUL CARATTERE ECCEZIONALE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE (ALL. 5)**, il Consiglio di Stato ne ha anche di recente chiarito l'illegittimità nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione del servizio stesso, in quanto l'in house providing riveste carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione **UNA REALE CONVENIENZA RISPETTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE DAL MERCATO (C.D.S., SEZ. V, 27.01.2020, N. 681)**;

- **SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (ALL. 6)**, il Consiglio di Stato appare orientato nel senso che la vistosa deroga alla gara ad evidenza pubblica costituita dall'in house providing possa essere attivata esclusivamente se a livello statutario risultino indicati gli istituti giuridici di diritto privato idonei a garantire che l'ente pubblico socio (o gli enti pubblici soci) sia effettivamente in grado non solo di partecipare alla vita sociale, ma anche di CONTROLLARE E ORIENTARE L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA, AVENDO LA POSSIBILITÀ DI INFLUENZARE IN MODO CONCRETO E DETERMINANTE SIA GLI OBIETTIVI STRATEGICI CHE LE DECISIONI IMPORTANTI DELLA SOCIETÀ (**C.D.S., SEZ. I, 24.07.2019, N. 2213; C.D.S., SEZ. V, 15.01.2018, N. 182; C.D.S., SEZ. V, 29.05.2017, N. 2533; C.D.S., SEZ. V, 12.06.2017, N. 2796**);

- **SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA DEDIZIONE PREVALENTE (ALL. 7)**, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che, per stabilire se l'ente affidatario svolga l'attività prevalente per l'amministrazione aggiudicatrice, segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un'amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo e tale ultima attività deve essere considerata come attività svolta a favore di terzi. In applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha di recente affermato che il Comune non può affidare un servizio pubblico direttamente ad una società a partecipazione integralmente pubblica, di cui detiene una percentuale del capitale, se manca il requisito dell'attività prevalente alla società affidataria del servizio suddetto, NON ESSENDO COMPUTABILE, A TALI FINI, LA RILEVANTE QUOTA DI ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ IN HOUSE IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI NON SOCI, SIA PURE SULLA BASE DI UN ATTO AVENTE VALENZA PUBBLICISTICA (**CGUE, SEZ. IV, 08.12.2016, N. 553; C.D.S., SEZ. V, 18.08.2017, N. 4030**). Sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha ribadito come, al fine di stabilire se il requisito dell'attività prevalente sia soddisfatto, occorra considerare che una società partecipata da enti pubblici, che svolge attività nell'interesse di questi ultimi, può a sua volta essere attiva sul mercato e pertanto entrare in concorrenza con altre imprese. La deroga all'obbligo dell'evidenza pubblica può giustificarsi solo se le attività svolte dalla medesima società siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente. In questa linea, il fatturato computabile nell'attività prevalente può essere rappresentato solo da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, nell'ambito del quale va comunque compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni (**C.D.S., SEZ. V, 30.04.2018, N. 2599**).

- **SUGLI ONERI MOTIVAZIONALI RAFFORZATI DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE (ALL. 8)**, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che tale modalità di affidamento rappresenta una scelta discrezionale della



P.A. all'interno delle possibilità previste dall'ordinamento ma DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CIRCA I PROFILI DI CONVENIENZA CHE LA GIUSTIFICANO RISPETTO ALLE ALTRE OPZIONI. Tanto costituisce testimonianza di una precisa linea di tendenza dell'ordinamento che, pur ammettendo quale forma di gestione dei servizi pubblici l'affidamento diretto alla società in house, richiede la dimostrazione che tale scelta, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività. Peraltro, si è pure sottolineato come la preventiva valutazione economica della congruità dell'offerta dei soggetti *in house* di cui all'art. 192, comma 2 D.Lgs. 50/2016 non impone alcuna gara, neppure informale, fra operatori del mercato, pertanto la valutazione delle congruità delle offerte dei soggetti *in house* prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici non può essere confusa con una sorta di gara, alla quale l'ente affidante dovrebbe invitare le imprese del settore, fra le quali il gestore uscente del servizio (**TAR TOSCANA, SEZ. I, 10.06.2019, N. 844; TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I, 13.07.2017, N. 795; TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV, 22.03.2017, N. 694; TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III, 03.10.2016, N. 1781**). Da ultimo, peraltro, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede l'obbligo per l'Amministrazione di dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato in caso di affidamento in house, ha affermato che l'onere motivazionale sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dalla norma risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza (**CORTE COST., 27.05.2020, N. 100**).

- **SULL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE PREVISTO DALL'ART. 192 D.Lgs. 50/2016 (ALL. 9)**, il Consiglio di Stato ha chiarito che la domanda di iscrizione non costituisce un atto di iniziativa procedimentale diretto ad assegnare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un "titolo" abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti ma ha, piuttosto, una duplice rilevanza: da un lato, consente ex se di procedere all'affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore; dall'altro, detta domanda innesca una fase di controllo dell'ANAC tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa, comunitaria e nazionale, subordina la sottrazione alle regole della competizione e del mercato (**C.D.S., COMM. SPEC., 01.02.2017, N. 282**).

**IV. GLI ORIENTAMENTI DELL'ANAC E DELL'AGCM**

Quanto agli orientamenti espressi dalle Authorities competenti si richiamano:

- LE **LINEE GUIDA ANAC N. 7/2017** (ALL. 10) per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, che (a pag. 3) indicano pure una serie di indici della presenza del controllo analogo, E LA **DELIBERA ANAC N. 1234/2017** (ALL. 11) sui principi generali *dell'in house providing*;
  
- I **PARERI DELL'AGCM N. AS 1347/2016** sulla sussistenza del controllo analogo E **N. AS 1446/2017** sulla necessità di motivare adeguatamente l'affidamento *in house* (ALL. 12).

**-PARTE SECONDA-****PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE IN FORMA DI S.R.L.**

La costituzione di una società in house da parte di un ente locale è sottoposta a stringenti oneri motivazionali e si articola, in base al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico sulle società pubbliche), secondo una precisa procedimentalizzazione.

Nel caso di specie, viene in rilievo la costituzione, da parte del Comune di Villagrande Strisaili, di una società in house nella forma di s.r.l., interamente partecipata dal Comune medesimo, per l'affidamento di servizi - di Gestione, Custodia, Manutenzione e Vigilanza nonché di Valorizzazione di aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico - riconducibile alla definizione di cui ALL'ART. 2, LETT. I) DEL D.LGS. N. 175/2016: "«SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE»: I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE EROGATI O SUSCETTIBILI DI ESSERE EROGATI DIETRO CORRISPETTIVO ECONOMICO SU UN MERCATO".

**I.**

In base all'art. 7 del D.Lgs. 175/2016, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di costituzione della società in house è adottata con **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**.

Prima di analizzare i necessari contenuti della predetta deliberazione, si impone la evidenziazione degli ATTI CHE RISPETTO AD ESSA SONO PRODROMICI e che ad essa devono, infatti, essere allegati. Il riferimento è:

- 1)** alla necessaria **RELAZIONE**, che deve essere pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, **CHE DIA CONTO DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E CHE DEFINISCE I CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO** e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (**ART. 34, COMMA 20, D.L. N. 179/2012**);
- 2)** Allo **SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO** della società in house;
- 3)** Al **PROSPETTO ECONOMICO** (Business Plan) della società in house.

**I.1)**

Quanto alla **RELAZIONE** *SUB* 1), precisamente:

- a) devono essere specificati i contenuti degli obblighi del servizio che l'ente pubblico intende affidare;
- b) devono essere specificate le ragioni per le quali l'ente pubblico affidante intende procedere alla costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio;
- c) deve darsi atto della sussistenza dei requisiti ai quali l'ordinamento subordina l'affidamento diretto di un servizio ad una società in house, ossia: LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA della costituenda società; IL C.D. CONTROLLO ANALOGO (che, ai sensi dell'art. 2, lett. c), D.Lgs. n. 175/2016, si identifica nella "situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"); LA C.D. DEDIZIONE PREVALENTE (per cui, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio e che (comma 3 bis) la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Con la precisazione che, ai sensi dell'art. 5, commi 7-8, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della sussistenza della dedizione prevalente "Debba farsi riferimento al fatturato totale medio (o ad un'ídonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i 3 anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione). Peraltro, qualora a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica controllata, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa, non siano disponibili per i 3 anni precedenti o non siano più pertinenti, è sufficiente dimostrare in base a proiezioni dell'attività che la misura dell'attività è credibile").

## **I.2)**

QUANTO ALLO SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO SUB 2) DELLA SOCIETÀ IN HOUSE, SI EVIDENZIA CHE:

- In base all'art. 3, D.Lgs. n. 175/2016, per le società in house costituite in forma di s.r.l. l'atto costitutivo o lo statuto deve in ogni caso prevedere la NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DI UN REVISORE;

- In base all' art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016, L'OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE deve coincidere con lo svolgimento di una o più attività individuate dal comma 2, tra cui, per quanto qui interessa, la produzione di un servizio – anche economico (art. 2, lett. h) - di interesse generale;
- In base all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della sussistenza del REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO gli statuti delle s.r.l. possono prevedere l'attribuzione all'ente pubblico socio di particolari diritti ai sensi dell'art. 2468, comma 3 c.c. e, in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali di durata superiore ai cinque anni (in deroga all'art. 2341 bis, comma 1 c.c.);
- In base all'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della sussistenza del REQUISITO DELL'ATTIVITÀ PREVALENTE gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio e che (comma 3 bis) la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (specificando al comma 4 che il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità, peraltro sanabile ai sensi del successivo comma 5)
- In base all'art. 9 D.Lgs. n. 175/2016, che disciplina la gestione delle partecipazioni pubbliche, per la partecipazione degli enti locali I DIRITTI DEL SOCIO devono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato;
- in base all'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016, che disciplina gli ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO delle Società a controllo Pubblico:

*"1. I COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E AUTONOMIA STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PREVIA INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281. RESTA FERMO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39, E DALL'ARTICOLO 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (19)*

*2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO È COSTITUITO, DI NORMA, DA UN AMMINISTRATORE UNICO.*

*3. L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO, CON DELIBERA MOTIVATA CON RIGUARDO A SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DEI COSTI, PUÒ DISPORRE CHE LA SOCIETÀ SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI, OVVERO CHE SIA*

ADOTTATO UNO DEI SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PREVISTI DAI PARAGRAFI 5 E 6 DELLA SEZIONE VI-BIS DEL CAPO V DEL TITOLO V DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE. LA DELIBERA È TRASMessa ALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, E ALLA STRUTTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15.

4. NELLA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO, LE AMMINISTRAZIONI ASSICURANO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DI GENERE, ALMENO NELLA MISURA DI UN TERZO, DA COMPUTARE SUL NUMERO COMPLESSIVO DELLE DESIGNAZIONI O NOMINE EFFETTUATE IN CORSO D'ANNO. QUALORA LA SOCIETÀ ABBA UN ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE, LO STATUTO PREVEDE CHE LA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DA ELEGGERE SIA EFFETTUATA NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 120.

5. QUANDO LA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO SIA COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, NON È CONSENTITO, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 2475, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE, PREVEDERE CHE L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA, DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE, A DUE O PIÙ SOCI.

(.....)

8. GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO NON POSSONO ESSERE DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTROLLANTI O VIGILANTI. QUALORA SIANO DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE, IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI ONNICOMPENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE, FATTO SALVO IL DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E AL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE, NEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DI CUI AL COMMA 6, ESSI HANNO L'OBBLIGO DI RIVERSARE I RELATIVI COMPENSI ALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA. DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE COMMA NON POSSONO DERIVARE AUMENTI DELLA SPESA COMPLESSIVA PER I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.

9. GLI STATUTI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO PREVEDONO ALTRESÌ:

- A) L'ATTRIBUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELEGHE DI GESTIONE A UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA;
- B) L'ESCLUSIONE DELLA CARICA DI VICEPRESIDENTE O LA PREVISIONE CHE LA CARICA STESSA SIA ATTRIBUITA ESCLUSIVAMENTE QUALE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI;
- C) IL DIVIETO DI CORRISPONDERE GETTONI DI PRESENZA O PREMI DI RISULTATO DELIBERATI DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, E IL DIVIETO DI CORRISPONDERE TRATTAMENTI DI FINE MANDATO, AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI;
- D) IL DIVIETO DI ISTITUIRE ORGANI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE NORME GENERALI IN TEMA DI SOCIETÀ.

10. E' COMUNQUE FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE AI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO INDENNITÀ O TRATTAMENTI DI FINE MANDATO DIVERSI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA OVVERO DI STIPULARE PATTI O ACCORDI DI NON CONCORRENZA, ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2125 DEL CODICE CIVILE;

In relazione, specificamente, al LIMITE DEI COMPENSI MASSIMI al quale gli organi di dette società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, si sottolinea come, in assenza ad oggi della approvazione del Decreto ministeriale di cui al comma 6, dell'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016, restano in vigore, ai sensi del comma 7, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

### **I.3)**

Quanto al PROSPETTO ECONOMICO (BUSINESS PLAN) *SUB 3*) della società in house:

- In base all'art. 5 D.Lgs. n. 175/2016 l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica "deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, EVIDENZIANDO, ALTRESÌ, LE RAGIONI E LE FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO TALE SCELTA, ANCHE SUL PIANO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA NONCHÉ DI GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO. LA MOTIVAZIONE DEVE ANCHE DARE CONTO DELLA COMPATIBILITÀ DELLA SCELTA CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA".

Pertanto, la convenienza e la sostenibilità finanziaria della costituzione della società *in house* devono essere accertate e evidenziate: lo strumento a tal fine utilizzato nella prassi è il business plan, ossia un articolato documento che individua gli assunti di contesto e di sviluppo delle proiezioni economiche – finanziarie e patrimoniali della società e quindi della sua attività futura per il periodo temporale considerato.

## **II.**

Come si è accennato, in base all'art. 7 del D.Lgs. 175/2016, in caso di partecipazioni comunali, la DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE È ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Nella prassi, la delibera costitutiva della società *in house* è preceduta da una DELIBERA DI PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ, a cui sono allegati i documenti di cui al punto I., che viene recepita dalla delibera di costituzione.

Sul piano contenutistico, l'art. 5 D.Lgs. n. 175/2016 impone PRECISI ONERI DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, stabilendo che tale atto sia analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 (nel caso di specie: produzione di un servizio economico di interesse generale) ed evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve pure dar conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Sotto questi profili, pertanto, l'atto deliberativo sostanzialmente recepisce i contenuti della relazione di congruità e del piano economico, ad esso allegati.

L'atto deliberativo, in ogni caso, deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'ATTO DELIBERATIVO, INOLTRE, DEVE ESSERE INVIATO, A FINI CONOSCITIVI, ALLA CORTE DEI CONTI (per gli enti locali è competente la Sezione regionale di Controllo) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 bis L. n. 287/90.

Gli enti locali sottopongono comunque preventivamente lo schema di atto deliberativo a FORME DI CONSULTAZIONE PUBBLICA, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

In base all'art. 7 D.Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale partecipazione alla costituzione della società in house, redatta in conformità agli oneri motivazionali prescritti dall'art 5, deve contenere L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO COSTITUTIVO (come previsti, per le s.r.l. dall'art. 2463 c.c.) ed è PUBBLICATA SUI SITI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PARTECIPANTE.

### **III.**

Si ricorda, infine, come ai fini dell'affidamento diretto del servizio alla società in house, l'art. 192 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) richiede, anzitutto, LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE ISTITUITO PRESSO L'ANAC (su si v. le Linee Guida Anac n. 7/2017). In ogni caso, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, è previsto che le stazioni appaltanti effettuano



preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

**- PARTE TERZA -****MOTIVAZIONI E PROSPETTO ECONOMICO****I****FINALITÀ**

Il presente documento è predisposto al fine di consentire al Comune di Villagrande Strisaili una compiuta valutazione in merito agli aspetti di convenienza nella scelta fra le diverse modalità di affidamento dei servizi inerenti la Gestione, Custodia, Manutenzione e Vigilanza del patrimonio Archeologico comunale, in funzione della possibile costituzione di una società partecipata affidataria "in house".

**II****PREMESSA**

Il Comune di Villagrande Strisaili è titolare da numerosi anni di due distinti finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS) che consentono lo svolgimento di importanti servizi inerenti alla vigilanza, alla manutenzione e alla gestione del preziosissimo patrimonio archeologico del territorio comunale.

Più precisamente:

- in applicazione degli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988 il Comune riceve dalla RAS i contributi per l'espletamento del progetto denominato "Gestione, manutenzione e custodia delle aree archeologiche di Villagrande Strisaili", inizialmente concessi direttamente alla ditta titolare del progetto speciale azione 7/a1 dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione (convenzione RAS 01.12.2004), a cui il Comune è succeduto per delega di funzioni.
- in applicazione dell'articolo 38 comma 1 della L.R. 4/2000 il Comune parimenti riceve dalla RAS i contributi per l'espletamento del progetto denominato "Accompagnamento, informazione, guardiana, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale delle aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico del Comune (Convenzione 1201/2003). Quest'ultimo progetto inizialmente svolto come capofila insieme ai Comuni di Tortolì e Ibono, è stato separato nel corso del 2020.

Sin dalla nascita, (in realtà i primi progetti attinenti le aree archeologiche vengono finanziati a partire dalla metà degli anni ottanta, ed in seguito con i finanziamenti di cui sopra) il soggetto esecutore, affidatario di entrambi i progetti, è stato il medesimo soggetto privato in forma societaria.

I finanziamenti in questione coprono oggi il totale delle spese di personale di determinate figure professionali, previste da appositi progetti che, aggiornati periodicamente, delineano le lavorazioni da effettuarsi.

Sino al 2016 i finanziamenti RAS vedevano la compartecipazione dell'Ente in una certa percentuale alle spese di personale, oltre che ad una quota di spese generali soggetta a rendicontazione.

Dal 2017 la RAS corrisponde al Comune l'importo pari al 100% delle spese del personale. Il Comune, d'altro canto, è obbligato al co-finanziamento del progetto in misura non inferiore al 5% del totale del finanziamento a titolo di Spese Generali.

Queste ultime somme sono soggette a rendicontazione e si rendono necessarie per l'acquisto di materiali inerenti la realizzazione dei progetti quali attrezzi da lavoro, benzina, cancelleria....

A decorrere dall'anno 2016, nel ciclico rinnovo dei finanziamenti regionali, sono giunte al culmine varie problematiche che hanno portato al fallimento della società affidataria, con il 2020 caratterizzato dalla gestione provvisoria dei progetti da parte del curatore fallimentare, come autorizzata dal Giudice delegato al fallimento.

Gli evidenti limiti che hanno caratterizzato la gestione privata, unitamente alla fondamentale importanza dei finanziamenti regionali per la gestione di una risorsa del patrimonio comunale che l'Amministrazione ritiene cruciale per la salvaguardia della Memoria Collettiva, per la crescita culturale della Comunità, vera e propria pietra angolare della costruzione di un circuito museale di prossima realizzazione, oltreché fonte primaria per lo sviluppo turistico della comunità, ha imposto il presente approfondimento delle modalità di gestione dei finanziamenti stessi in funzione di una diversa strategia di gestione del patrimonio archeologico.

### **III**

#### **CRITICITA' E OPPORTUNITA'**

L'esperienza pregressa ha dimostrato in modo inequivocabile la grande difficoltà nella gestione del patrimonio archeologico villagrandese da parte del soggetto privato.

Da un lato le vicissitudini societarie, che ciclicamente comportavano ritardi (anche di 36 mensilità) nel pagamento delle maestranze impiegate, ma soprattutto una ormai più che trentennale gestione dei siti gravemente caratterizzata dall'assenza dei servizi minimi per la fruizione.

I siti accessibili al pubblico, infatti, risultano ancor oggi privi di indicazioni stradali, di adeguata logistica di accoglienza (riparo da intemperie, servizi igienici...), di qualsivoglia supporto per i disabili, di nessun ausilio didattico quali indicazioni e pannellature, audio-guide o altro supporto tecnologico seppur minimo

(aspetti che, oltretutto, non valorizzano quanto invece meriterebbe la riconosciuta competenza del personale addetto).

Eppure i siti di Sa Carcaredda, Trocculu ed in particolare di S'Arcu 'Es Forros, vengono considerati di particolarissimo pregio e importanza storico-archeologica, come agevolmente rilevabile dalle pubblicazioni scientifiche.

La particolare posizione dei siti di maggior rilievo, nel cuore del massiccio del Gennargentu, dovrebbe necessariamente porre l'attenzione anche alla indispensabile valorizzazione ambientale dell'area, tanto da costituire un formidabile biglietto da vista per il territorio e rappresentare la carta migliore per lo sviluppo culturale, turistico ed ambientale, aspetto peraltro sempre più rilevato dai cittadini e turisti che frequentano ogni anno i siti.

La metodologia di esternalizzazione del servizio, seguita da oltre 30 anni, ha visto al contrario il Comune esposto a gravi disagi sotto il profilo della gestione amministrativa, dello sviluppo culturale, oltre che economico, tanto che la gestione dei progetti ha avuto rilevanza ai fini delle cronache anche a seguito di indagini penali tuttora in corso, che non rendono merito al rilievo culturale del patrimonio archeologico, ma anzi lo mortificano.

In una fase temporale in cui l'Amministrazione comunale è tesa alla riconversione del territorio, rilanciandone gli aspetti di pregio storico e ambientale, di valorizzazione dell'estetica del territorio e delle attività e produzioni tradizionali, il Comune può rappresentare il soggetto più qualificato per l'attuazione di questa strategia.

Questa particolarissima attività di gestione, così sofferente dell'esperienza pregressa, eppure così potenzialmente dirompente per lo sviluppo culturale e ambientale, tanto più se finalizzata allo sviluppo turistico del territorio, non pare delegabile a terzi posto che, in passato, non ne hanno assicurato una esecuzione corretta e comunque all'altezza del territorio.

Occorre, pertanto, che l'Amministrazione assuma una gestione prioritaria di questi servizi, poiché, detto aspetto, costituisce uno degli elementi principali dell'immagine e dello sviluppo del territorio.

È stato inoltre verificato che, in talune realtà, il miglior perseguimento degli interessi delle comunità locali e la garanzia di un livello qualitativo elevato, in termini sia di efficienza che di efficacia del funzionamento, sia di economicità del servizio senza che a questi venga anteposta la logica del profitto, si è ottenuto attraverso l'istituto della gestione *in house*.

**IV****AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETA' "IN HOUSE".**

Attese le anzidette considerazioni, sembra pertanto opportuno operare, similmente ad altre amministrazioni comunali, con una gestione più snella, come è tipicamente quella della società *in house*, disciplinata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica Dlgs 175/2016.

Questa tipologia di affidamento del servizio, nel contempo, potrebbe anche essere una soluzione definitiva alle problematiche comunali, in quanto l'intervento di una società *in house* per la gestione dei servizi di interesse generale in argomento garantirebbe un rigoroso rispetto degli standard del servizio e un controllo diretto dell'Amministrazione sul patrimonio archeologico.

La fattispecie del "*in house providing*", come detto in premessa, viene in rilievo quando, per la gestione di un servizio, una Pubblica Amministrazione si avvale di una società esterna ma in possesso di caratteristiche tali da poter essere qualificata come una derivazione della stessa Amministrazione, a cui è legata da un rapporto assimilabile ad una relazione interorganica (dove l'espressione "*in house*", che evoca una gestione riconducibile allo stesso ente affidante).

**V****APPALTO PUBBLICO PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

La particolare tipologia dei finanziamenti vede la corresponsione del totale delle spese di personale e di una quota di compartecipazione a carico del bilancio comunale, storicamente attestata nel 10% di entrambi i progetti, oltre, almeno sino al 2016, ad una quota delle spese di personale anch'essa pari al 10% (14,07% nel 2016).

Si tratta di una situazione che in sé non prevede margini per un utile d'impresa, eccezion fatta per gli introiti dei biglietti che si attestano in una media dell'ultimo triennio pari a circa € 3.000,00 l'anno. Ciò rappresenta con tutta evidenza la difficoltà maggiore, seppur non l'unica, per ricorrere all'appalto pubblico per esternalizzare il servizio laddove il privato, al contrario, tende a massimizzare l'eventuale profitto riducendo al minimo il reimpiego dei propri ricavi in investimenti produttivi.

Le dovute verifiche sul codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), sul regolamento attuativo (DPR 207/2010) e sulle linee guida approvate dal Consiglio Autorità Nazionale Anticorruzione, dimostrano come la predisposizione della procedura di evidenza pubblica, con la metodologia di procedura aperta (cfr. art. 60 del Dlgs 50/2016) mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 95 c. 2) – peraltro l'unica possibile - prevedono, fatti salvi i tempi per la predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto,

disciplinare tecnico e relativi allegati relazionali e tecnici, delle tempistiche particolarmente lunghe per l'adempimento di tutte le prescrizioni procedurali (pubblicazioni, termini, costituzione delle commissioni, verifiche, aggiudicazioni, stipula...).

Tutto ciò a fronte della programmazione annuale in genere seguita dalla RAS per la quantificazione delle risorse. Un aspetto, questo, non secondario se calato nella tempistica di affidamento mediamente seguita dagli EELL.

Ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dalla duplicità dei finanziamenti: uno maggiormente incentrato sulla gestione dei servizi di accompagnamento del sito di S'Arcu 'Es Forros, l'altro sulla vigilanza, anche notturna, di tutti gli altri siti presenti nel territorio comunale, oltretutto di alcuni servizi di accompagnamento in alcuni di essi (in particolare Sa Carcaredda e Trocculu).

Un'eventuale esternalizzazione a soggetti diversi comporterebbe la notevole difficoltà di coordinamento da parte di due distinti soggetti privati che, per la natura dei servizi da svolgere, opererebbero anche in competizione tra loro.

Al contrario, l'affidamento della realizzazione progettuale in capo ad un unico soggetto consentirebbe, anche attraverso la gestione coordinata del personale dipendente, una programmazione coerente, un'esecuzione ottimale, non concorrenziale ma anzi sovrapponibile, tesa al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi.

La tempistica per l'espletamento della procedura pubblica per l'affidamento del servizio si presenta, tra l'altro, poco compatibile con l'incombente del termine della gestione provvisoria in capo al Curatore fallimentare.

Non deve neanche tralasciarsi l'assoluta necessità per l'Amministrazione di stimolare in modo rapido e deciso la ripresa dell'economia, così mortificata anche nel campo della valorizzazione turistica dalla pandemia da Coronavirus.

## **VI**

### **ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AUTOPRODUZIONE**

La possibilità di espletamento del servizio mediante autoproduzione (cd. Gestione Diretta), pur ipotizzata e approfondita, non appare praticabile per svariate ragioni.

Da un lato, il soggiacere degli EELL ai limiti di spesa del personale rende non compatibile tale scelta con le piccole dimensioni del Comune. Dall'altro, la materia delle limitazioni alla spesa di personale, subisce continuamente modifiche legislative tali da rendere impossibile una gestione di tal fatta.

La pianta organica del Comune consta attualmente di 23 dipendenti e la somma delle figure previste dai progetti in essere ammonta a ben 12 unità.

Se anche la gestione di questi servizi rientra senza dubbio nelle funzioni indispensabili dell'ente, la sua particolare natura comporta delle professionalità (invero particolari, si pensi alle figure dell'Archeologo o dell'esperto in Beni Culturali che in genere attengono ai coordinatori) che ben difficilmente si attagliano con la gestione ordinaria della macchina comunale.

## **VII**

### **MOTIVAZIONI PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE DELL' IN HOUSE PROVIDING IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DA SODDISFARE E ALLE PRESTAZIONI DA FORNIRE**

Il presente documento è predisposto per giustificare la scelta di costituire una società *in house* alla quale affidare i servizi di gestione, manutenzione e custodia delle aree archeologiche del Comune di Villagrande Strisaili. In particolare, si vuol dare una compiuta valutazione in merito agli aspetti di convenienza nella scelta fra appalto pubblico esternalizzato, gestione diretta e società *in house* per l'affidamento dei servizi di cui trattasi.

Per quanto rappresentato nei punti precedenti, in considerazione delle negative esperienze del passato, l'attività di gestione del patrimonio archeologico non può essere proficuamente delegabile a terzi.

È opportuno, infatti, che l'Amministrazione assuma una gestione più diretta del patrimonio culturale e dei servizi ad esso connessi, poiché detto aspetto costituisce l'obiettivo principale della conservazione, della tutela, della valorizzazione del patrimonio stesso e dello sviluppo del territorio che il medesimo può ingenerare.

Da una attenta verifica di analoghe casistiche, in talune realtà si è individuata quale soluzione alle problematiche, in termini sia di efficienza e di efficacia del funzionamento che di economicità del servizio, la scelta dell'istituto della gestione *in house*, che meglio consente il perseguimento degli interessi delle comunità locali, senza che a questi venga anteposta la logica del profitto, garantendo un livello qualitativo elevato del servizio.

La predetta soluzione è preferibile al fine di superare la situazione di impasse determinatasi ormai da quattro anni, col rischio di perdita dei finanziamenti regionali in un settore di fondamentale importanza per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, ritenendo che possa essere, a regime, quella definitiva per la soluzione delle problematiche fin ora trattate.

Le motivazioni che inducono il Comune a optare per il modello di gestione in house sono molteplici, ma riconducibili, sostanzialmente, alle seguenti considerazioni in parte già trattate e che di seguito si ribadiscono:

1. Opportunità. Costituire una società "in house" consente il perseguimento delle finalità meglio indicate nelle sezioni precedenti, in modo da attuare un modello di gestione dei servizi offerti che sia efficace (secondo gli obiettivi dell'Ente), pubblico (teso esclusivamente alla qualità e quantità dei servizi offerti), stabile (con durata consona alla necessaria programmazione di sviluppo culturale e sociale) e coordinato (con gestione unitaria dei diversi interventi nel medesimo settore).
2. Ricerca della Qualità. Nell'affidamento della gestione del servizio ad una società in house direttamente controllata dall'ente locale, si punta ad ottenere un controllo diretto sull'efficacia, efficienza ed economicità del servizio pubblico, sulla sua qualità percepita dagli utenti, dando piena attuazione ad un modello di sussidiarietà verticale che responsabilizza l'ente e ne migliora la gestione senza che, quindi, venga anteposta la logica del profitto, propria di un operatore privato.
3. Sostenibilità finanziaria. L'affidamento in house consente di attrarre in un unico contenitore i due finanziamenti di cui il Comune è titolare regolando le attività sulla base delle risorse messe a disposizione dalla RAS, migliorandone il coordinamento e dunque le finalità cui sono orientati.
4. Economicità. L'affidamento del servizio alla società in house genera evidenti e certe economie rispetto all'affidamento al privato con gara, date dall'esclusione della ricerca di qualsivoglia utile di impresa (spesso a discapito delle tutele dei lavoratori e/o della quantità/qualità dei servizi) nonché dalla possibilità di reinvestire gli avanzi della gestione nel miglioramento dell'efficienza dei servizi stessi.

Gli importi sono di seguito indicati, ipotizzando una riduzione dalla quota percentuale storicamente assegnata del 10% al 7%:

FONTE	IMPORTO RAS	IMPORTO COMUNE 7 %	TOTALE
FINANZIAMENTO EX ARTICOLI 92 E 93 DELLA L.R. 11/1988	274.607,60	13.730,38	293.830,13
FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 38 COMMA 1 DELLA L.R. 4/2000	152.316,53	7.615,83	162.978,69

L'affidamento alla società in house non richiede lo stanziamento di somme ulteriori, che invece sarebbero necessarie per rendere appetibile l'affidamento in gara a terzi, e comporta per il Comune la sola messa a disposizione delle spese di gestione della società, consentendo all'Ente l'incameramento dei proventi della



biglietteria, da riutilizzare nell'ambito della medesima società, per i quali è stato calcolato un ricavo (media annualità 2017/18/19) di 2.784,50 euro l'anno:

2017	2018	2019	MEDIA
3.193,50	2.275,00	2.385,00	2.784,50

A tale ultimo riguardo, si aggiunge che il costo attuale del biglietto, attestato oramai da anni al livello irrisorio di 3 € per il biglietto intero e 1,5 € il ridotto, dovrà essere incrementato a livelli consoni al mercato, in modo da garantire alla gestione un gettito superiore.

### **VIII**

#### **SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ORDINAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA IN HOUSE**

La possibilità per gli Enti locali di costituire una società *in house*, con affidamento diretto del servizio, è prevista dal D.Lgs. 175/2016 in presenza dei seguenti presupposti:

1. che la società sia a capitale interamente pubblico;
2. che la società svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante;
3. che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere garantiti dalle previsioni statutarie della costituenda società *in house* del Comune di Villagrande Strisaili.

Per quanto riguarda il successivo affidamento del servizio si renderà necessario ottemperare al disposto dell'art. 192 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) limitatamente ai commi 1 e 3, avendo il Comune già ottemperato, con la presente, al comma 2 del medesimo art. 192.

La possibilità per gli Enti locali di costituzione di una società *in house* per la gestione dei servizi di cui ai finanziamenti ex art. 92 e 93 L.R. 11/1988 è stata espressamente prevista dall'art. 23, comma 7, L.R. 4/2006, allorché la Regione ha conferito agli Enti locali, a decorrere dal 01.01.2007, le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione delle aree archeologiche oggetto di finanziamento. Con tale norma di legge, infatti, la Regione ha stabilito che "ALLA GESTIONE DEI SERVIZI GLI ENTI LOCALI PROVVEDONO CON LE MODALITÀ PREVISTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DEI COMMI 7, 8 E 9 DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2005, IN MODO DA UTILIZZARE COMUNQUE I SOGGETTI ESECUTORI FIN QUI IMPEGNATI NEI PROGETTI".

Il richiamato art. 37, a sua volta, prescrive che: <<7. GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI DELLA SARDEGNA SONO AUTORIZZATI A GESTIRE IN FORMA INDIRECTA O DIRETTA I SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA. 8. LA GESTIONE IN FORMA INDIRECTA PUÒ ATTUARSI TRAMITE CONCESSIONE A TERZI, IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, OVVERO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI A SOGGETTI COSTITUITI O PARTECIPATI, IN MISURA PREVALENTE, DALL'ENTE PUBBLICO TERRITORIALE INTERESSATO. IL RAPPORTO TRA L'ENTE PUBBLICO TERRITORIALE TITOLARE DELL'ATTIVITÀ E L'AFFIDATARIO O IL CONCESSIONARIO È REGOLATO CON CONTRATTO DI SERVIZIO, NEL QUALE SONO SPECIFICATI, TRA L'ALTRO, GLI INDIRIZZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO SPETTANTI ALL'ENTE PUBBLICO, LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO, I LIVELLI QUALITATIVI D'EROGAZIONE E DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI. 9. LA FORMA DIRETTA PUÒ ESSERE UTILIZZATA QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI DEL SERVIZIO O PER LE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ, NON SIA OPPORTUNO PROCEDERE CON L'AFFIDAMENTO DI CUI AL COMMA 8>>.

Sin dal 01.01.2007, quindi, in forza del combinato disposto degli artt. 27, comma 7, L.R. 4/2006 e 37, comma 8, L.R. 7/2005, il Comune di Villagrande Strisaili avrebbe potuto costituire apposita società in house per la gestione dei servizi in questione, così da garantire il mantenimento dei necessari livelli qualitativi di erogazione dei servizi e di professionalità degli addetti.

La soluzione della gestione mediante società in house è oggi ancora più giustificata, considerato che la società privata, che in prorogatio per tutti questi anni ha gestito il servizio in questione, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lanusei, che ha pure autorizzato la gestione provvisoria da parte del curatore del fallimento con scadenza il prossimo 31.12.2020. In tempi rapidi, quindi, il Comune dovrà adottare una nuova forma di gestione indiretta del servizio, che la stessa Regione ha previsto possa avvenire col ricorso all'in house providing.

## **IX**

### **GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE.**

Al di là del sopra richiamato quadro normativo regionale, specificamente riferito al finanziamento ex artt. finanziamenti ex art. 92 e 93 L.R. 11/1988, la costituzione della società in house è compatibile col più generale quadro normativo nazionale e comunitario.

Sulla base dell'ordinamento comunitario (articoli 6 e 86, paragrafo 2, del Trattato CE; articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Libro Verde del 21 maggio 2003; Libro Bianco del 12 maggio 2004 della Commissione europea) nonché della vigente normativa italiana (D.Lgs 175/2016), la natura di servizio pubblico e servizio universale, oltre a riguardare la continuità e la qualità del servizio in generale, comporta la accessibilità delle tariffe, che "impone che un servizio di interesse economico

generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti", mentre la universalità va intesa nel senso che del servizio possano usufruirne tutte le fasce d'utenza.

Sostanzialmente, gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale scaturiscono dalla necessità che il servizio debba essere reso a tutti gli utenti, sull'interesse dei territori comunali, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli stessi, e a tariffe accessibili.

Il concetto di compensazione economica deriva, nel diritto comunitario, dall'articolo 106, par. 2 del Trattato CE, in base al quale la gestione del servizio deve, in via generale, essere soggetta alle regole del mercato, ma viene, tuttavia, prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore. Infatti, se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla missione particolare che la natura del servizio pubblico impone, esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Per questa ragione il committente, in quanto soggetto a cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio qualora la prestazione universale non venga erogata in un mercato remunerativo, al fine di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha messo a punto i principi relativi alle compensazioni economiche evidenziando, in particolare, che "la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento".

Il contratto di servizio tra il Comune e la costituenda Società in house, per la disciplina dell'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, vigilanza e custodia del patrimonio archeologico, **SARÀ IMPRONTATO AL RISPETTO DELLA RELATIVA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE SENZA PREVISIONE DI PARTICOLARI COMPENSAZIONI ECONOMICHE.**

A questo proposito va inoltre dato atto che il rispetto del comma 2 dell'art. 192 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente

la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche" aspetti meglio sviscerati nelle precedenti sezioni della presente relazione

**X**

### **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

La presente relazione viene redatta anche ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare del comma 5 il quale prevede che "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire". Occorre precisare che sussistono, peraltro, le ipotesi di cui all'art. 24 comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, in quanto lo studio di fattibilità tecnica ed economica viene predisposto da personale del Servizio AAGG, competente per materia.

Nello specifico occorrerà precisare che con la presente relazione si rappresenta lo stato dell'arte in merito alla esecuzione dei servizi di Gestione, Custodia, Manutenzione e Vigilanza del patrimonio archeologico, nonché la fattibilità tecnica ed economica individuata tra le soluzioni attualmente praticabili ed identificate nella esternalizzazione del servizio, nell'autoproduzione del servizio e affidamento soc in house, in quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Per quanto superiormente rappresentato si è pertanto scartata la soluzione dell'autoproduzione e ci si è focalizzati sulla esternalizzazione del servizio ed affidamento ad una società *in house*. In base alle valutazioni di carattere economico rappresentate nella sezione VII "Motivazioni della scelta..." si è evidenziato che, con l'affidamento ad una società in house, si elimina la necessità di prevedere ulteriori risorse che consentano un, seppur minimo, utile d'impresa in sede di gara d'appalto e si possano incamerare le somme derivanti dalla biglietteria e da altri eventuali servizi connessi per un importo di circa € 3.000,00 annui.

**XI****CONCLUSIONI**

Alla luce delle superiori considerazioni, e valutate l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della scelta gestoria, tenendo conto della qualità e delle dimensioni del servizio, dei costi diretti e indiretti, delle modalità di controllo, del grado di soddisfazione dell'utenza, nonché della tutela dei livelli occupazionali, l'opzione che risulta più idonea e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, è quella della costituzione di una Società in house con relativo affidamento e sottoscrizione di un contratto di servizio, inizialmente per un periodo di 2 (due) anni al fine di superare la fase di transizione dovuta al fallimento del precedente soggetto gestore ed in linea con le comunicazioni RAS circa il già riconosciuto finanziamento dei progetti per le annualità 2021 e 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

F.to *Rita la Tosa*